

NORMATIVA

TES
IND

CORONAVIRUS

21 giugno 2021

Green pass: pubblicato il DPCM 17 giugno 2021 Ordinanze del Ministero della Salute per la classificazione delle Regioni e sugli spostamenti: aggiornamento

In breve

È stato pubblicato il **DPCM 17 giugno 2021**, che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali Covid-19 (“Green pass”). In particolare, vengono definiti i dati da riportare nelle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate dalla Piattaforma nazionale-DGC del Ministero della Salute (PN-DGC), le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma. Il provvedimento ha efficacia **dal 17 giugno 2021**.

Inoltre, a seguito della pubblicazione del DL 18 maggio 2021, n. 65, in base all’andamento dei contagi da Covid-19, il Ministero della Salute ha emesso una nuova Ordinanza che ha suddiviso le Regioni italiane in due zone (cd “gialle” e “bianche”), alle quali si applicano disposizioni differenziate. Infine, il Ministero della Salute ha emanato una nuova Ordinanza, con la quale vengono ulteriormente modificate le disposizioni per gli spostamenti da e per l’estero.

TES/IND 153/21

Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata “In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del [Portale dei Servizi](#).

Certificazione verde Covid-19 (Green pass)

La Certificazione verde Covid-19 (*EU digital Covid certificate*) è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato, che attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti Covid-19;
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
- essere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi.

Il Regolamento europeo⁽¹⁾ sulla Certificazione verde Covid-19 prevede che gli Stati membri dell’UE non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio, quali ad esempio quarantena, autoisolamento o test, ai titolari di certificati a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.

La Certificazione verde Covid-19 è rivolta ai soggetti interessati a dimostrare la sussistenza delle sopra indicate condizioni. È dunque uno strumento a disposizione dei singoli cittadini e non dei datori di lavoro.

Tuttavia si ritiene utile riportare di seguito alcuni dettagli relativi a quanto disciplinato dal DPCM 17 giugno 2021.

DPCM 17 giugno 2021

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021⁽²⁾ (in allegato) definisce le modalità per il rilascio delle Certificazioni verdi digitali Covid-19, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9 comma 10 del DL 22 aprile 2021, n. 52⁽³⁾. Tali certificazioni, già valide sul territorio nazionale per le ipotesi previste dalle norme in vigore, saranno valide dal 1 luglio 2021 anche come *EU digital Covid certificate* e faciliteranno la libera circolazione in sicurezza dei cittadini da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen.

In particolare, il DPCM, di cui si elencano di seguito i punti di maggior interesse, definisce i dati da riportare nelle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate dalla Piattaforma nazionale-DGC del Ministero della Salute (PN-DGC), le caratteristiche e le modalità di funzionamento della stessa.

La Certificazione viene generata in automatico (vedere allegato B) e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Le Certificazioni verdi Covid-19 associate a tutte le vaccinazioni effettuate a partire dal 27 dicembre 2020 fino al 17 giugno 2021 verranno generate in automatico dalla Piattaforma nazionale e saranno disponibili entro il 28 giugno 2021.

La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria (vedere allegato B):

- in caso di **vaccinazione**, per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità fino alla dose successiva. Nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione la Certificazione avrà validità per 270 giorni dalla data di somministrazione. Nei casi di vaccino monodose la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità per 270 giorni.
- nei casi di **tampone negativo** la Certificazione avrà validità per 48 ore dall'ora del prelievo.
- nei casi di **guarigione da Covid-19** la Certificazione avrà validità per 180 giorni (6 mesi).

Regioni, Province Autonome, medici di base, laboratori di analisi e farmacie trasmettono le informazioni relative a vaccinazioni, test e guarigioni al livello centrale. Una volta raccolte le informazioni, la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute rilascia la Certificazione, che si può acquisire tramite diversi canali, digitali e fisici (vedere art. 11 e allegato E).

La verifica della validità e dell'autenticità delle Certificazioni (vedere art. 13 e allegato B) avviene tramite l'utilizzo di un'App di verifica (VerificaC19). Le uniche informazioni personali visualizzabili dall'operatore deputato al controllo saranno quelle necessarie ad assicurarsi che l'identità della persona corrisponda a quella dell'intestatario della Certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione sul dispositivo del verificatore di alcuna informazione riguardante il cittadino.

La Certificazione verde Covid-19 generata dalla piattaforma nazionale italiana può essere validata all'interno di tutto lo Spazio Economico Europeo (vedere art. 14 e allegati B e D).

Entrata in vigore e validità

Il DPCM ha efficacia **dal 17 giugno 2021**.

Ordinanze del Ministero della Salute per la classificazione delle Regioni/Province Autonome

In accordo con quanto definito dal DL 18 maggio 2021, n. 65⁽⁴⁾ (vedere Circolare TES/IND 127/21), il Ministero della Salute ha pubblicato una serie di Ordinanze^(5,6) che stabiliscono a quali Regioni/Province Autonome si debbano applicare le disposizioni di cui alle cosiddette zone “rosse”, “arancioni”, “gialle” e “bianche” del DL.

In base alla nuova Ordinanza, sono classificate in “zona bianca” tutte le Regioni e Province autonome, ad eccezione della Valle d’Aosta, classificata in “zona gialla”, e ad esse si applicano le specifiche disposizioni previste dal DL.

Ordinanze Regionali/Provinciali

Le Regioni e le Province Autonome possono procedere alla pubblicazione di proprie Ordinanze che, pur non discendendo dal DL 18 maggio 2021, n. 65, **introducono limitazioni aggiuntive a quelle previste dal Decreto stesso** (ad es. definire zone “rosse” o “arancione rafforzato” a livello comunale, provinciale o regionale).

Si invitano pertanto le imprese associate a monitorare i siti istituzionali delle Regioni/Province Autonome di interesse per le informazioni più aggiornate.

Riepilogo classificazioni

Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito una tabella riassuntiva della classificazione delle Regioni e della validità delle rispettive Ordinanze del Ministero della Salute.

Regione	Classificazione	Riferimento Normativo	Validità
Abruzzo	Bianca	DL 18 mag, n. 65	21 giu-5 lug
Basilicata	Bianca	Ord. 18 giu ⁽⁶⁾	21 giu-5 lug
Calabria	Bianca	Ord. 18 giu ⁽⁶⁾	21 giu-5 lug
Campania	Bianca	Ord. 18 giu ⁽⁶⁾	21 giu-5 lug
Emilia Romagna	Bianca	Ord. 11 giu ⁽⁵⁾	14 giu-28 giu
Friuli Venezia Giulia	Bianca	DL 18 mag, n. 65	14 giu-28 giu
Lazio	Bianca	Ord. 11 giu ⁽⁵⁾	14 giu-28 giu
Liguria	Bianca	DL 18 mag, n. 65	21 giu-5 lug
Lombardia	Bianca	Ord. 11 giu ⁽⁵⁾	14 giu-28 giu
Marche	Bianca	Ord. 18 giu ⁽⁶⁾	21 giu-5 lug
Molise	Bianca	DL 18 mag, n. 65	14 giu-28 giu
P.A. Bolzano	Bianca	Ord. 18 giu ⁽⁶⁾	21 giu-5 lug
P.A. Trento	Bianca	Ord. 11 giu ⁽⁵⁾	14 giu-28 giu
Piemonte	Bianca	Ord. 11 giu ⁽⁵⁾	14 giu-28 giu
Puglia	Bianca	Ord. 11 giu ⁽⁵⁾	14 giu-28 giu
Sardegna	Bianca	DL 18 mag, n. 65	14 giu-28 giu
Sicilia	Bianca	Ord. 18 giu ⁽⁶⁾	21 giu-5 lug
Toscana	Bianca	Ord. 18 giu ⁽⁶⁾	21 giu-5 lug
Umbria	Bianca	DL 18 mag, n. 65	21 giu-5 lug
Valle d’Aosta	Gialla	DL 18 mag, n. 65	7 giu-31 lug
Veneto	Bianca	DL 18 mag, n. 65	21 giu-5 lug

Ordinanza del Ministero della Salute sugli spostamenti

Il 19 giugno 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza del Ministero della Salute del 18 giugno 2021⁽⁷⁾, relativa agli spostamenti da e per l’Italia. In particolare:

- l’ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021 è possibile solo in presenza di certificazione verde Covid-19 (Green Pass) o documento equivalente; restano valide le

deroghe per i casi previsti all'art. 51, comma 7, lettere a) , b) , c) , f) , g) , l) , m) , n) , o) del decreto del DPCM 2 marzo 2021 (art. 1);

- la compilazione del *Passenger Locator Form* non è richiesta in caso di spostamento di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (art. 2);
- le disposizioni di cui al primo punto valgono anche per l'ingresso nel territorio nazionale a soggetti provenienti da Canada, Giappone e Stati Uniti d'America;
- le disposizioni relative agli spostamenti dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka, sono prorogate fino al 30 luglio 2021 (art. 3);
- sono definite specifiche disposizioni per l'ingresso nel territorio nazionale di soggetti provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro) (art. 5).

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano a partire **dal 21 giugno 2021** e sono efficaci **fino al 30 luglio 2021**. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza, continuano a trovare applicazione le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021.

Per la classificazione aggiornata dei diversi Paesi rispetto agli elenchi dell'Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021 e per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito alle specifiche disposizioni e limitazioni si rimanda alla pagina dedicata, istituita dal Ministero della Salute: [Ministero della Salute - Covid-19 - Viaggiatori](#).

Allegati

	DPCM 17 giugno 2021
	Allegato A
	Allegato B
	Allegato C
	Allegato D
	Allegato E
	Allegato F
	Ordinanze 18 giugno 2021

Note

- 1) *GuUE n. L211/1 del 15 giugno 2021, Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato Covid digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19*
- 2) *GuRI n. 143 del 17 giugno 2021, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19».*
- 3) *GuRI n. 96 del 22 aprile 2021, Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19*
- 4) *GuRI n. 117 del 18 maggio 2021, Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65, Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19*
- 5) *GuRI n. 139 del 12 giugno 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 11 giugno 2021, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia Autonoma di Trento.*

- 6) *GuRI n. 145 del 19 giugno 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 18 giugno 2021, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia, Toscana e nella Provincia Autonoma di Bolzano..*
- 7) *GuRI n. 145 del 19 giugno 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 18 giugno 2021, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.*